

# Le modifiche apportate (e non) dal Correttivo in tema di progettazione

di Beatrice Armeli

“ Con il presente contributo si intendono illustrare le novità apportate dal Correttivo, specificatamente con riguardo a: i) livelli e contenuti della progettazione; ii) verifica preventiva dell'interesse archeologico; iii) metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. ”

L'art. 14 e l'art. 78 del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. decreto Correttivo) modificano, rispettivamente, l'art. 41 del Codice e il relativo Allegato I.7<sup>1</sup> (rif. artt. 41-44 d.lgs. 36/2023), intervenendo dunque in materia di progettazione. A corredo, l'art. 79 della novella in esame ritocca l'Allegato I.8<sup>2</sup> (rif. art. 41, comma 4, d.lgs. 36/2023), in tema di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Molte modifiche sono state apportate alla luce della disciplina relativa all'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, secondo il *Building Information Modeling* (BIM), anch'essa ridisegnata dal Correttivo, con le modifiche e le integrazioni apportate dall'art. 15 e dall'art. 80, rispettivamente, all'art. 43 del Codice e al relativo Allegato I.9<sup>3</sup>.

In particolare, *in parte qua*, il decreto in esame, seguendo le proclamate "linee direttrici" di intervento, ha apportato al Codice numerose modifiche di coordinamento interno, spesso tradottesi in correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti testuali, introducendo altresì diverse

precisazioni per accrescere la chiarezza del dettato normativo e colmando taluni vuoti normativi creatisi con l'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023<sup>4</sup>.

## 1. Livelli e contenuti della progettazione: le modifiche all'art. 41 del d.lgs. 36/2023

Come noto, l'art. 41 del d.lgs. 36/2023 disciplina i livelli e i contenuti della progettazione, rinviando agli Allegati la normazione degli aspetti di carattere più prettamente tecnico e operativo. In particolare, l'Allegato I.7 è chiamato a definire i contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative

(1) "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo".

(2) "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

(3) "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni".

(4) Inoltre, se da un lato si è rinunciato ad apportare modifiche alla disciplina dell'appalto integrato (come inizialmente previsto nello schema di decreto), risultando infatti l'istituto toccato solo incidentalmente da interventi correttivi di più ampia portata, dall'altro lato, come abbiamo già avuto modo di osservare, sono state introdotte rilevanti novità per il caso di errori od omissioni progettuali, previste in particolare dall'art. 14 e dall'art. 42, i quali innestano nell'impianto normativo, rispettivamente, dell'art. 41 e dell'art. 120 del Codice, due nuovi commi specificatamente dedicati alla reintegrazione in forma specifica ad opera del progettista responsabile. Sul tema, sia consentito rinviare al nostro precedente contributo, in questa *Rivista*, 2025, 1-2, pp. 51-57.

progettuali (DOCFAP), del documento di indirizzo della progettazione (DIP), del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e del progetto esecutivo (PE).

Come spiegato dalla Relazione illustrativa, in sede di consultazione, è emersa la necessità di apportare alcune correzioni al fine di assicurare una correlazione tra i livelli progettuali, gli obiettivi e il contenuto del capitolato informativo correlato, nonché di garantire un adeguato coordinamento con le disposizioni in materia di digitalizzazione.

### 1.1. Documento di Indirizzo della progettazione (DIP)

L'art. 14, comma 1, lett. a), del Correttivo modifica dunque l'art. 41, comma 3, del Codice al fine di chiarire che nella redazione del DIP, quando si utilizza la gestione informativa, è necessario redigere un capitolato informativo, supervisionato dal RUP. In particolare, viene chiarito che il supporto al RUP viene fornito dal coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante, quale soggetto di specifica competenza, secondo la definizione data nell'Allegato I.1<sup>5</sup>.

A riguardo, il Consiglio di Stato, nel proprio Parere n. 1463/2024<sup>6</sup>, ha osservato come la redazione in parola non sia in realtà un compito già incombente sul coordinatore, in base alle previsioni dell'Allegato citato, sicché detta incombenza potrebbe dar luogo ad un compenso aggiuntivo e, quindi, ad un onere a carico delle finanze pubbliche, in contrasto con la clausola di invarianza finanziaria.

### 1.2. Semplificazione della progettazione

Rimandando al paragrafo qui appositamente dedicato l'illustrazione del contenuto della lett. b) del comma 1 in parola<sup>7</sup>, si prosegue invece in questa sede con la lettura della rispettiva lett. c). Questa, in particolare, introduce, nell'art 41 del Codice, un nuovo comma 5-bis, al fine di

prevedere una disciplina semplificata per alcune tipologie di contratti di lavoro, alternativa rispetto a quella prevista dal comma 5 della medesima disposizione:

- mentre infatti il comma 5, secondo periodo, prevede, in via generale, che per tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie la stazione appaltante possa accorpate in un unico livello progettuale (ovvero quello del progetto esecutivo) i contenuti progettuali richiesti per i due livelli di progettazione;
- il nuovo comma 5-bis prevede invece che per le manutenzioni ordinarie e per alcune manutenzioni straordinarie, ovvero quelle che non incidono sulle parti strutturali delle opere o degli impianti, possa essere redatto solo il primo livello progettuale (quindi unicamente il PFTE).

Sul punto, la Relazione illustrativa evidenzia come la riduzione della progettazione di lavori a soli due livelli abbia comportato l'elisione di talune semplificazioni procedurali, previste nel previgente Codice, in favore dei lavori di manutenzione ordinaria e per le manutenzioni straordinarie più semplici, che non prevedano cioè la realizzazione di impianti o di opere strutturali. In sostanza, in tali casi, la stazione appaltante può alternativamente decidere se: a) omettere il PFTE e procedere direttamente all'affidamento del progetto esecutivo e alla successiva esecuzione dei lavori, sempre che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi del livello progettuale omissivo; b) ovvero procedere all'affidamento dei lavori sulla base del PFTE, omettendo il progetto esecutivo.

Pertanto, in dettaglio, viene stabilito che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possano essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del solo progetto di fattibilità tecnico-economica, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento, con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Inoltre, si precisa che l'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo<sup>8</sup>.

(5) V. in particolare, la nuova lett. q-ter del comma 1 dell'art. 3, la quale definisce il "coordinatore dei flussi informativi" come "figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali".

(6) Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 27 novembre 2024, Parere sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", n. 1463 del 2 dicembre 2024 (nel testo: "Parere n. 1463/2024" o solo "Parere").

(7) V. *infra* § 3.

(8) La disposizione introdotta riprende quanto già previsto dall'art. 1, comma 6, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, portan-

### 1.3. Contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica

L'art. 14, comma 1, del Correttivo, alla lett. d), in coordinamento con la modifica apportata dalla lett. a), reca modifiche afferenti alla disciplina della gestione informativa digitale delle costruzioni, vale a dire della modellazione informativa delle costruzioni, secondo il metodo BIM (*Building Information Modeling*), che si pone come strumento funzionale alla digitalizzazione delle procedure di gara e alla semplificazione della fase di approvazione dei progetti di opere pubbliche.

Viene dunque modificato il comma 6 dell'art. 41 del Codice, afferente al PFTE, al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

In particolare, viene inserito, in conclusione della lett. b) del comma 6, un rinvio all'art. 43, *sedes* della disciplina sui "metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni", che viene evocata nella disposizione novellata.

La disposizione in esame introduce inoltre un punto *g-bis*), sempre nell'ambito del comma 6 dell'art. 41 in parola, relativo alla "informatizzazione del processo costruttivo". Il PFTE deve quindi contenere i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice e deve recepire, in detti casi, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al DIP.

### 1.4. Caratteristiche della progettazione esecutiva

Seguendo la medesima *ratio*, la lett. e) del comma 1 della disposizione in esame modifica il comma 8 dell'art. 41 del Codice, afferente alla progettazione esecutiva, sostituendo la previsione di cui alla relativa lett. c) con un'altra di carattere tecnico, riveniente il proprio fondamento in una più marcata dimensione digitale. In particolare, viene sostituito il riferimento (obsoleto) al "livello di definizione degli oggetti" con il riferimento ad

un approfondimento del contenuto informativo, interno ed esterno rispetto ai modelli informativi, in coerenza con la norma internazionale ISO EN 19650, così come ribadito dall'art. 1, comma 7, dell'Allegato I.9.

### 1.5. Introduzione del concetto di costo "medio" del lavoro e aggiornamento dei prezziari

L'art. 14, comma 1, lett. g), del Correttivo, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 11, in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali, interviene poi sul comma 13 dell'art. 41 del Codice, concernente la determinazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del costo del lavoro per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture.

In particolare, come spiegato dalla Relazione illustrativa, viene introdotto il concetto di "costo medio" del lavoro, con ciò ancorando tale parametro ad un dato di realtà maggiormente rappresentativo, anche perché dedotto in ragione della dimensione e della natura giuridica delle imprese. Lo stesso, infatti, è determinato sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative proprio "tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese". Tuttavia, quest'ultimo riferimento normativo alla dimensione e alla natura giuridica delle imprese, ha suscitato la perplessità del Consiglio di Stato per l'indeterminatezza e la non chiara univocità applicativa del criterio.

Nel terzo periodo del comma 13 dell'art. 41, in tema di contratti relativi a lavori, viene inoltre precisato che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è quello desumibile dai prezziari che, in coerenza con quanto previsto alla norma stessa, sono "prezziari aggiornati predisposti annualmente". Inoltre, le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, a prezziari speciali, diversi da quelli regionali, purché tale deroga sia autorizzata dal MIT<sup>9</sup>.

do a regime una disciplina che prima era circoscritta alle annualità dal 2019 al 2023, coerentemente con quanto disposto dall'art. 5 dell'Allegato II.20, che già prevede una progettazione semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria nel settore difesa e sicurezza, nonché dall'art. 44, comma 1, del Codice che esclude il ricorso all'appalto integrato per opere di manutenzione ordinaria.

(9) La precisazione tiene conto di quanto espresso dalla Commissione Ambiente al Senato che, nel proprio Parere, aveva chiesto di "chiarire che le stazioni appaltanti possono ricorrere – in ragione dell'oggetto dell'appalto – ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, a prezziari speciali, diversi da quelli regionali, purché tale deroga sia autorizzata dal MIT".

## 2. Quadro esigenziale, DOCFAP, DIP, PFTE, PE: le modifiche all'Allegato I.7

L'art. 78 del Correttivo interviene sull'Allegato I.7 al Codice, il quale, come noto, definisce i "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo", ai sensi degli articoli da 41 a 44 del Codice. Allegato che, comunque, è destinato ad essere sostituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e) del nuovo art. 226-bis. Conseguentemente, in virtù dell'art. 72, comma 2, del Correttivo, sub lett. f), n. 1), viene soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'art. 41 del Codice.

Ad ogni modo, in merito all'Allegato in parola, le proposte emendative pervenute dagli stakeholders in sede di consultazione hanno riguardato essenzialmente la correzione di refusi e il coordinamento con le norme internazionali ed europee del settore, con migliore esplicitazione dei contenuti del DIP e della relazione specialistica sulla gestione informativa, in modo da rendere più facile la redazione dei documenti progettuali. Come spiegato nella Relazione illustrativa, in riscontro a tali sollecitazioni, la novella in esame, al fine di rendere più chiaro e lineare il contenuto dell'Allegato in questione, ha provveduto a revisionare l'articolato, non solo mediante semplici spostamenti di commi, ma anche inserendone di nuovi, al fine di prevedere la possibilità per la stazione appaltante di richiedere che vengano adottati i metodi e gli strumenti di cui all'art. 43 del Codice a supporto della pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera (piano preliminare di manutenzione), del piano di sicurezza e coordinamento, della dimensione temporale, del piano particellare di esproprio, nonché della dimensione economica, con riferimento al computo metrico ed estimativo.

Si illustrano qui di seguito i contenuti della novella secondo quanto previsto dalle rispettive lettere dell'art. 78 in parola.

Let. a): modifica l'art. 1, sostituendo il comma 2, per recare un'implementazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'art. 43 del Codice di carattere più generale e non riferita esclusivamente

alla modellazione del contesto e dello stato di fatto. Inoltre, viene eliminato il legame tra il quadro esigenziale e l'adozione dei predetti metodi e strumenti in quanto non coerente con i contenuti del quadro esigenziale stesso, e viene aggiornata la caratterizzazione dei modelli informativi<sup>10</sup> in coerenza con le norme tecniche UNI EN ISO 19650.

Let. b): modifica l'art. 2, commi 1 e 4, lett. a), b) e c), per provvedere all'aggiornamento della caratterizzazione dei modelli informativi in coerenza con le norme tecniche afferenti alla citata serie UNI EN ISO 19650, generalizzando il riferimento all'adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'art. 43 del Codice come supporto allo sviluppo delle alternative progettuali ed eliminando il riferimento esclusivo ai modelli informativi quale strumento di illustrazione delle alternative progettuali. Lett. c): modifica l'art. 3, per apportare modifiche lessicali al testo in coerenza con i termini tecnici in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, esplicitando in modo più chiaro i contenuti del DIP in materia di gestione informativa digitale e rispetto agli obiettivi relativi ai livelli di progettazione. Tale aggiornamento è reso coerente con i contenuti della serie di norme tecniche UNI EN ISO 19650. Viene inoltre precisato che all'interno del DIP, qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale.

Let. d): inserisce l'art. 4-bis in tema di progettazione di servizi e forniture, con il quale, oltre a specificarsi che i contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da un capitolato tecnico e da un documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'art. 41, commi 13 e 14, del Codice, viene previsto che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio.

In proposito, il Consiglio di Stato, nel proprio Parere n. 1463/2024, ha rilevato come il problema, invero ricorrente nelle amministrazioni, relativo alla scarsa disponibilità di dipendenti dotati delle necessarie

(10) In base a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, nuova lett. q-sexies dell'Allegato I.1, per "modello informativo" si intende l'"insieme di contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata".

competenze per progettare servizi e forniture, potrebbe rendere inapplicabile la disposizione in commento. Inoltre, sotto un diverso profilo, viene osservato come la locuzione “*in servizio*” – che esclude il ricorso a dipendenti in quiescenza o comunque non più in servizio – possa generare problemi interpretativi con riferimento ad altre disposizioni del Codice in cui la parola “*dipendenti*” non sia seguita dalla medesima locuzione. Pertanto, per il Consiglio di Stato, si sarebbe potuta valutare l’opportunità di prevedere, aggiuntivamente, che le amministrazioni, laddove prive di dipendenti con le necessarie competenze per la progettazione di servizi e forniture, potessero ricorrere alla facoltà di incaricare idonei professionisti esterni, senza impegni di spesa aggiuntivi per le stesse amministrazioni.

Let. e): modifica l’art. 5, comma 1, con riferimento all’articolazione dei quadri economici dell’opera o del lavoro. In particolare, sostituisce la relativa lett. a) al fine di chiarire che i lavori sono a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell’opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso. In tal modo, allo scopo di assicurare e garantire il livello qualitativo delle prestazioni, nonché una più corretta computazione delle lavorazioni, si è introdotto un *favor* per i lavori “a misura”, rendendo quelli c.d. “a corpo” come residuali, da prevedere solo previa espressa motivazione che ne evidenzia la necessità in relazione alle esigenze specifiche della stazione appaltante sottese ad uno specifico appalto.

Let. f): modifica l’art. 6, per introdurre, in materia di elaborazione del PFTE, il riferimento, finora limitato ai modelli informativi, ad altre sorgenti di informazione ai fini della rappresentazione delle caratteristiche del contesto, e, in particolare, all’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale che fanno riferimento ai processi di gestione delle informazioni indipendentemente dalla loro sorgente specifica. Viene, inoltre, prevista l’eventualità, in caso di appalto integrato su PFTE, di redazione del capitolato informativo. In particolare, i contenuti del capitolato informativo sono definiti all’art. 13-ter, ove viene fatto confluire, opportunamente revisionato, il comma 8 dell’art. 6, oggetto di abrogazione. Inoltre, a seguito delle modifiche all’art. 41-bis è stato aggiunto, nell’art. 6 in esame, un nuovo comma 8-bis, il quale stabilisce il contenuto minimo del PFTE nei contratti di lavori di manutenzione ordi-

naria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. Tale previsione attua il disposto del nuovo comma 5-bis introdotto dal Correttivo all’art. 41 del Codice, laddove si prevede che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base di un PFTE costituito almeno dagli elaborati di cui all’art. 6, comma 8-bis, dell’Allegato I.7 e che l’esecuzione dei predetti lavori possa prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo<sup>11</sup>.

Let. g): inserisce l’art. 6-bis, ove vengono declinati i contenuti del progetto di fattibilità richiesto per la procedura di finanza di progetto, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate dal promotore o dal proponente ai sensi dell’art. 193 del Codice.

Let. i): modifica l’art. 9, comma 1, per chiarire che nella relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico deve essere illustrata l’attività svolta nell’ambito della prima fase della relativa procedura di cui all’art. 1, comma 2, dell’Allegato I.8, come modificato dallo stesso Correttivo, e non deve essere illustrato l’esito della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico in quanto in questa fase progettuale non si può conoscere tale esito.

Let. l): sostituisce l’art. 12, comma 1, per apportare modifiche lessicali in coerenza con i contenuti del Codice e degli Allegati. In particolare, con riguardo agli elaborati grafici, è stato reso coerente il riferimento all’Allegato I.9 nei casi in cui, a causa di limitazioni tecnologiche, gli elaborati grafici non possano essere estratti in maniera univoca dai modelli informativi.

Let. m): modifica l’art. 13, del quale sostituisce i commi 1 e 2 e abroga i commi 3 e 4. L’articolo, infatti, presentava un refuso, riferendosi al capitolato informativo in luogo della corretta relazione specialistica sulla modellazione informativa. Per tale ragione, il testo di tale articolo è stato aggiornato, dettagliando finalità e contenuti della relazione specialistica sulla modellazione informativa.

(11) V. *supra*, § 1.2.

Let. *n*): inserisce l'art. 13-*bis*, in quanto, analogamente all'art. 13 che riporta i contenuti della relazione specialistica sulla modellazione informativa e ai successivi articoli che esplicitano i contenuti degli elaborati progettuali, si è ritenuto opportuno definire i contenuti dei modelli informativi che rappresentano essi stessi un elaborato progettuale. Viene inoltre aggiunto un ulteriore art. 13-*ter*, dedicato al capitolato informativo del PFTE.

Let. *o*): modifica l'art. 15, inserendo i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, prevedendo, per il caso in cui vengano adottati i metodi e gli strumenti di cui all'art. 43 del Codice a supporto del piano di sicurezza e coordinamento, la possibilità per la stazione appaltante di richiedere che le informazioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro siano integrate anche mediante l'elaborazione di modelli informativi di cantiere. Inoltre, si prevede che questi ultimi debbano possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale. Infine, viene precisato che nei casi di cui al nuovo comma 1-*bis*, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.

Let. *p*): modifica l'art. 16, inserendo i commi 2-*bis* e 2-*ter*, ove viene disciplinata l'adozione di metodi e strumenti di cui all'art. 43 del Codice a supporto della dimensione economica (computo metrico estimativo di massima).

Let. *q*): modifica l'art. 18, sostituendo il comma 2, che utilizzava un lessico (4D e 5D) non codificato e incoerente con le norme tecniche, e inserendo il comma 2-*bis* per disciplinare l'adozione di metodi e strumenti di cui all'art. 43 del Codice a supporto della dimensione temporale (cronoprogramma).

Let. *r*): modifica l'art. 19, sostituendo il comma 10, e inserendo i commi 10-*bis* e 10-*ter*, per disciplinare l'adozione di metodi e strumenti di cui all'art. 43 del Codice a supporto della pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Let. *s*): modifica l'art. 22. In particolare, la novella abroga il comma 2, in quanto, in aderenza alla struttura di

articoli che definisce il PFTE, i contenuti che delineano il capitolato informativo vengono fatti confluire, opportunamente revisionati, nel nuovo articolo 32-*ter*. Inoltre, con l'inserimento delle lettere *p-bis*) e *p-ter*) al comma 4 viene prevista l'introduzione nei contenuti del progetto esecutivo sia dei modelli informativi, e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, sia del capitolato informativo nei casi previsti dall'art. 43 del Codice. Infine, anche il comma 5 viene abrogato e i suoi contenuti, opportunamente revisionati, confluiscono, in coordinamento, nell'art. 25, comma 4, in quanto in tale articolo vengono disciplinati i contenuti degli elaborati grafici.

Let. *t*): modifica l'art. 23, abrogando il comma 5, in quanto il relativo contenuto viene fatto confluire nel nuovo articolo 32-*bis*, lett. *h*).

Let. *u*): modifica l'art. 24, abrogando il comma 4, in quanto il relativo contenuto viene fatto confluire nel nuovo articolo 32-*bis*, lett. *h*).

Let. *v*): modifica l'art. 25, sostituendo il comma 4, per trasfondere quanto abrogato all'art. 22, comma 5. Con riferimento agli elaborati grafici, è stato reso coerente il riferimento alle disposizioni di cui all'Allegato I.9, nei casi in cui, a causa di limitazioni tecnologiche, gli elaborati grafici non possano essere estratti in maniera univoca dai modelli informativi.

Let. *z*): modifica l'art. 26, abrogando il comma 10, in quanto il contenuto sarebbe risultato ridondante rispetto a quanto disciplinato dal nuovo articolo 32-*bis*.

Let. *aa*): modifica l'art. 27, sostituendo il comma 9, per disciplinare, in analogia a quanto definito per il PFTE, l'adozione di metodi e strumenti di cui all'art. 43 del Codice a supporto della pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti (piano di manutenzione).

Let. *bb*): modifica ancora il medesimo art. 27, inserendo i commi 9-*bis* e 9-*ter*, per chiarire che i modelli informativi possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, alla gestione e alla manutenzione dell'opera e delle sue parti, coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.

Let. *cc*): modifica l'art. 28, inserendo i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, per disciplinare, in analogia a quanto definito per il PFTE, l'adozione di metodi e strumenti di cui all'art. 43 del Codice a supporto del piano di sicurezza e coordinamento.

Let. *dd*): modifica l'art. 30. In particolare, la novella in-

serisce, al comma 4, la lettera d-bis), per prevedere che, nell'ambito UNI ISO 21500, vi è l'obiettivo di garantire una gestione efficace, coerente ed integrata dei dati e delle informazioni progettuali relazionandoli agli elementi della WBS. Inoltre, in analogia a quanto definito per il PFTE, viene disciplinata l'adozione di metodi e strumenti di cui all'art. 43 del Codice a supporto della dimensione temporale (cronoprogramma) tramite la sostituzione del comma 5 e l'introduzione *ex novo* del comma 5-bis.

Let. ee): modifica l'art. 31. In particolare, il Correttivo apporta modifiche al primo, al secondo e al terzo periodo del comma 1, in materia di predisposizione del computo metrico estimativo, in coordinamento con le novelle illustrate nei nuovi commi precedenti. Inoltre, in analogia a quanto definito per il PFTE, viene disciplinata l'adozione di metodi e strumenti di cui all'art. 43 del Codice a supporto della dimensione economica (computo metrico estimativo), mediante la modifica di cui al comma 8 e l'introduzione del comma 8-bis.

In riferimento all'art. 31 in parola, ricordiamo inoltre che, secondo quanto disposto dal relativo comma 7:

*"[l]e varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:*

*a) la categoria prevalente;*

*b) le categorie scorporabili;*

*c) nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai sensi dell'allegato II.12 al codice".*

A riguardo, in sede di audizione, l'ANAC ha reputato necessario introdurre una chiara distinzione tra categoria prevalente e categoria scorporabile, in quanto ciò, non solo riveste notevole rilevanza per il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ma rappresenta anche una maggiore garanzia di qualità dell'opera in relazione alla fase di progettazione, durante la quale devono essere individuate tutte le categorie di lavori da inserire nel bando gara. Tuttavia, rilevando che su tale profilo il Correttivo in esame, tanto nel testo in bozza, quanto in quello in G.U., non è intervenuto, l'Autorità ha suggerito un possibile intervento emendativo all'art. 3, comma 1, dell'Allegato I.1, al fine di aggiungere le seguenti definizioni:

- *"lavori di categoria prevalente", di cui all'art. 31, comma 7, lett. a) dell'All. I.7: "la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara";*
- *"lavori di categoria scorporabile", di cui all'art. 31, comma 7, lett. b) dell'All. I.7: "la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro".*

Let. ff): dopo l'art. 32 inserisce i nuovi articoli 32-bis e 32-ter. Nel dettaglio, l'art. 32-bis, in analogia al PFTE, disciplina i contenuti della relazione specialistica sulla modellazione informativa per il progetto esecutivo. Mentre, l'art. 32-ter definisce, in analogia agli articoli che descrivono i contenuti degli altri elaborati progettuali, i contenuti del capitolato informativo del progetto esecutivo.

Let. gg): modifica l'art. 33, in particolare sostituendo il comma 6 e introducendo *ex novo* il comma 6-bis, al fine di disciplinare l'adozione di metodi e strumenti di cui all'art. 43 del Codice a supporto delle attività di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi (piano particellare di esproprio).

Il Correttivo non apporta invece modifiche all'art. 34 dell'Allegato I.7, il quale disciplina la verifica preventiva della progettazione. Quest'ultima, secondo quanto disposto dal comma 1 del predetto art. 34, e in virtù di quanto previsto dall'art. 42 del Codice, è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. Essa è effettuata dai soggetti individuati dal comma 2 del medesimo art. 34. A tal riguardo, in sede di audizione, l'OICE ha criticato la scelta legislativa di riservare agli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 l'attività di verifica della progettazione esecutiva nell'ipotesi di appalto integrato per lavori di importo pari o superiore alla soglia europea (5.382.000 euro), in quanto, per l'Associazione, appare sproporzionata e incoerente. Infatti, in applicazione alla predetta norma, un soggetto in possesso della certificazione ISO 9001 sarebbe abilitato a verificare un progetto esecutivo da porre a base di una gara di lavori pari, ad

esempio, a 19 milioni di euro, ma, al tempo stesso, non potrebbe procedere alla verifica di un PFTE da porre a base di una gara di appalto integrato dell'importo, in ipotesi, di 5,4 milioni di euro. Per l'OICE, dunque, la norma comporta una *“restrizione della concorrenza – che peraltro non trova alcun legame con la normativa tecnica europea – escludendo dalla partecipazione alle gare di verifica della progettazione da porre a base di un successivo appalto integrato un numero considerevole di operatori economici e, soprattutto, le piccolo e medie imprese”*.

In sede di audizione, l'OICE ha quindi proposto di espungere dalla norma in commento la riserva riconosciuta agli organismi accreditati per gli appalti integrati relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia europea, mantenendo conseguentemente anche per detti casi la disciplina generale. Proposta che, tuttavia, non ha trovato accoglimento.

Let. hh): modifica l'art. 35, apportando modifiche lessicali in coerenza con i contenuti del Codice e degli Allegati.

Let. ii): modifica l'art. 36, apportando, come per la disposizione precedente, modifiche lessicali in coerenza con i contenuti del Codice e degli Allegati.

Let. ll): modifica l'art. 37, sostituendo il comma 4, al fine di renderne coerente la formulazione con quella relativa agli altri commi dello stesso articolo.

Non viene tuttavia riformulato il comma 1 dell'art. 37 in questione, che, come rilevato dall'OICE, richiede invece di essere aggiornato. In sede di audizione, infatti, l'Associazione ha evidenziato la necessità di sostituire il riferimento al d.m. 4 aprile 2001, abrogato già dalla l. 27/2012 e sostituito dal d.m. 17 giugno 2016, con la normativa attualmente in vigore in materia di determinazione dei compensi, alla luce dell'Allegato I.13, come aggiornato dallo stesso Correttivo. Infatti, il riferimento al *“vecchio decreto parametri”* non può che intendersi quale mero refuso, atteso che la Tabella Z-2 che accompagna il d.m. 17 giugno 2016, richiamata dal predetto Allegato, contiene esplicite aliquote per il calcolo del corrispettivo per i servizi di verifica della progettazione. Non si giustifica pertanto un richiamo alla normativa abrogata, anche perché, diversamente, nelle gare per l'affidamento della verifica della progettazione a soggetti esterni verrebbe a determinarsi un compenso inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della normativa attualmente vigente, non

proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in violazione del principio dell'equo compenso. Lett. mm): modifica l'art. 38, in particolare intervenendo sul comma 1, per correggere un refuso nell'indicazione della norma UNI EN ISO, e sul comma 2, per precisare che il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto è chiamato a individuare, in sede di offerta, un direttore tecnico, in luogo di un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica.

In sede di audizione, l'OICE ha inoltre proposto un intervento emendativo anche sul comma 3 della disposizione in esame, che si allinea coerentemente con le osservazioni formulate in merito all'art. 34, comma 2, come sopra riportate. La finalità perseguita è quella di estendere la platea degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento delle attività di verifica della progettazione. Infatti, ai sensi dei primi due periodi della predetta disposizione, *“[a]lle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata”*. A riguardo, l'OICE non ha mancato di rilevare come, *“in assenza di qualsiasi riferimento nella normativa europea, sia del tutto illegittimo e penalizzante, anche e soprattutto per le PMI e per le strutture professionali neocostituite, oltre che contrario ai principi dell'accesso al mercato [...], limitare la possibilità di effettuare l'attività di verifica ai progetti di importo fino a 20 milioni di lavori l'operatività di studi professionali e società di ingegneria che abbiano una struttura dedicata per la fase di verifica dei progetti, autonoma dalla struttura di progettazione, e che ovviamente non siano stati coinvolti nella fase progettuale”*. Pertanto, la proposta dell'OICE è stata quella di eliminare la soglia-limite di 20 milioni di euro o, in subordine, di innalzarla a 50 milioni.

Riguardo al medesimo art. 38, l'Associazione ha inoltre osservato come la disciplina dell'incompatibilità di cui al comma 4 sia eccessivamente penalizzante e foriera di rischi in termini di partecipazione alle gare, appa-

rendo incongruo prevedere che la mera partecipazione alla gara di progettazione impedisca, anche ai non aggiudicatari della gara medesima, la partecipazione alla procedura di affidamento della verifica del progetto. L'OICE ha sottolineato infatti come sia proprio la partecipazione alla gara per l'affidamento del progetto che consenta una maggiore conoscenza del contesto in cui si dovrà svolgere la verifica. Da qui la proposta in virtù della quale il professionista, lo studio associato o la società di ingegneria che abbia partecipato alla gara per l'affidamento del progetto, e non sia risultato vincitore, possa concorrere per l'affidamento delle attività di verifica del progetto stesso da esso non redatto.

Let. *nm*): modifica l'art. 40, sia inserendo al comma 2 le lett. *i-bis*) e *i-ter*), al fine di esplicitare, nei casi di adozione di metodi e strumenti di cui all'art. 43 del Codice, i principi generali per la verifica della documentazione progettuale inerente alla gestione informativa digitale, che abrogando il comma 3. Inoltre, rispetto allo schema inizialmente predisposto, nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così come in quello già entrante in Consiglio dei Ministri per l'approvazione in via definitiva, viene modificata, *sub* comma 2, lett. *f*), n. 9), la percentuale dal 15 al 10% relativa all'importo totale dei lavori. Conseguentemente, per la documentazione di stima economica, si dovrà verificare che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino, *inter alia*, le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore la predetta nuova soglia percentuale.

Let. *oo*): modifica l'art. 41, comma 1, sopprimendo il secondo periodo, in quanto si riferisce a contenuti del capitolato informativo già esplicitati negli articoli specifici.

### **3. La verifica preventiva dell'interesse archeologico: le modifiche all'art. 41 del d.lgs. 36/2023 e all'Allegato I.8**

La lett. *b*) del comma 1 dell'art. 14 del Correttivo apporta una modifica al comma 4 dell'art. 41 del Codice, volta a fornire una soluzione alle criticità evidenziate dagli operatori di settore in merito all'ambito applicativo

delle disposizioni dell'Allegato I.8<sup>12</sup>. In particolare, la novella contiene una disposizione sostitutiva del primo periodo del comma 4 in parola, declinata, rispetto al testo originario, in termini di maggiore linearità e chiarezza espositiva, così da fugare ogni dubbio circa l'applicabilità della disciplina contenuta nell'Allegato I.8 alle sole opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Si tratta precipuamente di una modifica finalizzata a superare alcune problematiche emerse in tema di verifica preventiva dell'interesse archeologico, nel caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree che presentino detto interesse, allorché il Soprintendente richieda l'esecuzione di saggi preventivi a spese del committente, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. 42/2004.

L'art. 79 del Correttivo, invece, interviene sull'Allegato I.8 al Codice, che, appunto, disciplina la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, comma 4, del Codice. Peraltro, similmente a quanto abbiamo già riportato con riguardo alla prevista abrogazione dell'Allegato I.7, anche l'Allegato I.8 è destinato ad essere sostituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. *f*) del nuovo art. 226-*bis*. Conseguentemente, in virtù di quanto previsto dall'art. 72, comma 2, del Correttivo, *sub* lett. *f*), n. 2), viene soppresso il secondo periodo del comma 4 dell'art. 41 del Codice.

In particolare, del predetto Allegato viene modificato l'art. 1, ai commi 1, 2, 7 e 8, i quali, nella formulazione originaria, non descrivevano in modo chiaro le diverse fasi della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Inoltre, il comma 8 dispone che l'intera procedura di verifica preventiva di interesse archeologico debba concludersi in 90 giorni. Invero, come spiegato nella Relazione illustrativa, tale tempistica non risulta realizzabile in fase di DOCFAP per la frequente indisponibilità delle aree, non ancora espropriate, e non è coerente con le due fasi individuate ai sensi degli articoli 38, comma 8, e 39, comma 7 (rispettivamente, verifica di assoggettabilità e indagini archeologiche) che possono essere anche disgiunte (prima e dopo la conclusione

(12) "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

della conferenza dei servizi). Le modifiche introdotte sono dunque finalizzate a specificare espressamente le due fasi della procedura, chiarendo che la fase 2 è eventuale, in quanto, a seguito delle procedure propeedeutiche riferite alla fase 1, potrebbe determinarsi la non necessità di procedere alla definitiva procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. In particolare, al comma 7 viene previsto che l'eventuale seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, è realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato. Nel successivo comma 8 viene disposto che detta fase si debba concludere entro il termine perentorio di 90 giorni dall'avvio delle indagini (e non dalla richiesta del soprintendente di cui al comma 4), con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. Si ricorda che, in base all'Allegato I.8, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.

Infine, nel testo del decreto definitivamente approvato, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale e a dispetto di quanto previsto nel relativo schema, risulta modificato anche il comma 10 dell'art. 1 dell'Allegato in parola, al fine di precisare che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, oltre a doversi concludere entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori, deve includere l'eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.18<sup>13</sup>.

(13) "Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali".

#### **4. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni: le modifiche all'art. 43 del d.lgs. 36/2023 e all'Allegato I.9**

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, una delle materie centrali di intervento e di prioritaria importanza è stata quella relativa alla c.d. digitalizzazione, la quale ha costituito e rappresenta tutt'ora un elemento cardine ed estremamente innovativo dell'intero impianto codicistico.

In particolare, con riguardo alle problematiche relative all'entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2025, delle nuove regole sull'obbligatorietà del ricorso a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (c.d. BIM), la medesima Relazione rimarca come, "se da un lato, vi sia l'esigenza di accelerare tale utilizzo, nella consapevolezza che la digitalizzazione di tutti gli elaborati di cantiere garantisce una progettazione di qualità, con dati attendibili e agevolmente confrontabili, dall'altro lato, gli enti territoriali richiedono proroghe o interventi di innalzamento della soglia per il ricorso a tali metodi, al fine di evitare che le stazioni appaltanti più piccole si trovino di fronte ad un blocco delle procedure a causa delle carenze tecniche e di personale interne".

Pertanto, le principali modifiche apportate in tema di digitalizzazione, che intervengono su numerosi articoli del Codice e degli Allegati, si ripropongono, *in parte qua*, di rivedere le regole sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, incrementando, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la soglia relativa all'obbligatorietà da 1 a 2 milioni di euro, nonché razionalizzando tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'opera. L'art. 15 del Correttivo interviene dunque sull'art. 43 del Codice, il quale, come noto, mira a favorire, attraverso l'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il miglior esito dell'investimento pubblico. La metodologia BIM, infatti, assicura la riduzione della complessità dei procedimenti, oltre al contenimento delle tempistiche, in tal modo implementando il livello di efficienza e di efficacia nella realizzazione e nella gestione delle opere e dei servizi connessi.

In particolare, la novella in esame, al comma 1, lett. a), apporta modifiche all'art. 43, comma 1, del Codice, il quale, come noto, attiene all'individuazione dei casi in

cui l'uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale è obbligatorio, fissando al 1° gennaio 2025, quale termine unico e generale, la data di entrata in vigore di detto obbligo, precisamente per le opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti di importo superiore ad una certa soglia, inizialmente pari ad 1 milione di euro, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione. Dunque, sulla disposizione in commento, il Correttivo è intervenuto al fine di:

- rivedere la soglia di applicabilità obbligatoria, aggiornando l'importo di 1 milione di euro a 2 milioni di euro;
- fissare la soglia comunitaria per i lavori su edifici storico-artistici di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), in relazione ai quali, come spiegato dalla Relazione illustrativa, la complessità della digitalizzazione delle informazioni relative ad edifici esistenti monumentali potrebbe essere troppo onerosa per le piccole e meno attrezzate stazioni appaltanti.

Nell'*intentio legis*, le novità introdotte dovrebbero così contribuire a mitigare l'impatto dell'obbligatorietà dell'adozione della gestione informativa digitale sulle piccole e medie stazioni appaltanti, al fine di scongiurare un blocco delle procedure di affidamento, pur assicurandone l'utilizzo per gli appalti di maggior complessità.

Il medesimo art. 10, al comma 1, lett. b), apporta invece modifiche al comma 4 dell'art. 43 del Codice, il quale indica specificamente i contenuti dell'Allegato I.9, relativo, appunto, ai "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni". In tal caso, la novella, oltre ad introdurre miglioramenti lessicali, prevede la possibilità che le piattaforme di gestione degli interventi possano essere interoperabili anche con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici, al precipuo scopo di fornire alle stazioni appaltanti un significativo ausilio per il controllo della spesa.

Come osservato a riguardo dal Consiglio di Stato, nel Parere n. 1463/2024, il senso della novellata disposizione è quello della implementazione dei dati informativi: "[d]el resto, il BIM-building information modeling ha come scopo primario non solo quello della predisposizione di un modello digitale in formato tridimensionale, ma soprattutto quello di realizzare un metodo di lavoro co-

*municativo e collaborativo, che presuppone la centralità dei dati informativi*".

Come sopra già ricordato, anche l'Allegato I.9 al Codice, che attiene ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, disciplinando tutti i profili specificamente indicati dal comma 4 dell'art. 43 del Codice, viene revisionato dalla novella in esame nei termini anzidetti. Inoltre, parimenti a quanto già indicato in relazione agli Allegati I.7 e I.8, lo stesso è destinato ad essere sostituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. g) del nuovo art. 226-bis. Conseguentemente, in virtù di quanto previsto dall'art. 72, comma 2, del Correttivo, *sub lett. g)*, viene soppresso il comma 5 dell'art. 43 del Codice.

Allo stato, comunque, sulla premessa che l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, integrata con altre metodologie gestionali quali il *project management*, comporta un processo di *change management* all'interno di una stazione appaltante, la Relazione illustrativa spiega come si sia resa "necessaria una vera e propria integrazione tra i vari aspetti evitando di fare riferimento ad altre forme non codificate quali gli strumenti digitali di modellazione". In particolare, "[a]l fine di meglio governare il processo di *change management* e integrazione dei processi, è risultata centrale l'esplicazione dell'ecosistema di figure, funzioni, requisiti e finalità in modo da avere una chiara rappresentazione dell'organizzazione, in un'ottica di miglioramento continuo in coerenza con le norme internazionali di gestione della qualità, della serie ISO EN 9000 e ISO EN 17000".

L'art. 80, comma 1, lett. a), del Correttivo modifica dunque l'art. 1 dell'Allegato I.9, come di seguito illustrato, secondo quanto previsto dai rispettivi punti della disposizione in parola.

1) Al comma 1 viene apportata una modifica di *drafting*, volta ad utilizzare un termine più appropriato per definire la gestione dell'intero ciclo di vita dell'opera (in coordinamento con tale modifica si è proceduto a modificare anche le lett. q) e r) del comma 12 della medesima disposizione).

2) Il comma 2 viene sostituito:

- con il riferimento corretto ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice, evitando così di richia-

- mare altre forme non codificate quali gli strumenti digitali di modellazione;
- con il riferimento al piano di adozione degli strumenti hardware e software, per l'importanza che riveste la gestione di tali strumenti, al fine di garantirne l'aggiornamento e la funzionalità;
  - con una migliore descrizione dell'ecosistema di figure, funzioni, requisiti e finalità in modo da avere una chiara rappresentazione dell'organizzazione in un'ottica di controllo di gestione e miglioramento continuo in coerenza con le norme internazionali di gestione della qualità.

In merito a dette modifiche, la Relazione illustrativa rimarca quanto sopra già evidenziato, ovvero che l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale comporta un processo di rivisitazione delle procedure e dei processi interni di una stazione appaltante. Da qui la necessità di una vera e propria integrazione, in luogo dell'impiego di uno standard precostituito. Invero, l'adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'art. 43 del Codice passa per un *"processo di change management che è necessario venga esteso anche a coloro che operano a livello finanziario nella stazione appaltante, al fine di poter governare gli investimenti richiesti e gli indotti generati dal processo"*.

3) Viene inserito il comma 2-bis, nel quale viene trasfuso, opportunamente revisionato, il contenuto dell'ultimo periodo del comma 4 del medesimo art. 1 (abrogato dalla novella in esame), ritenendosi infatti opportuno rappresentare, subito dopo il comma 2 che definisce gli adempimenti delle stazioni appaltanti, l'importanza di definire i requisiti informativi ai fini dello sviluppo dei modelli informativi a partire da quelli che sono gli obiettivi strategici di organizzazione e in funzione dello specifico livello di progettazione.

4) Viene sostituito il comma 3, prevedendosi che all'atto della nomina, le figure professionali ivi richiamate posseggano già le competenze necessarie, che possono derivare anche dalla diretta esperienza professionale oltre che dalla già prevista formazione.

5) Viene soppresso l'ultimo periodo del comma 4, connesso agli adempimenti di cui al comma 2, il quale viene trasfuso, in una forma più organica e rappresentativa del processo di formulazione dei requisiti informativi, nel comma 2-bis.

6) Viene sostituito il secondo periodo del comma 5, al fine di correggere il riferimento ai modelli informativi mediante il ricorso all'utilizzo della definizione ufficiale della ISO 19650 di modello informativo e contenitore informativo.

7) Il comma 6 risulta aggiornato con forme lessicali più coerenti al Codice e alle norme tecniche di settore.

8) Parimenti, il comma 8, specificatamente riferito al caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, viene sostituito ai medesimi fini di aggiornamento.

9) Viene modificato il secondo periodo del comma 9, così da integrare il riferimento alle responsabilità, oltre che agli obblighi, dell'appaltatore in materia di gestione informativa digitale.

10) Novellato anche il comma 10, al fine di disciplinare in modo più chiaro il flusso dell'offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa e rappresentarne finalità e contenuti di massima.

11) Il comma 11 viene sostituito, evidenziandosi, nell'ambito degli appalti lavori, il concetto di aggiornamento dei modelli informativi durante la fase realizzativa per la consegna all'organo di collaudo. In coerenza con quanto definito negli Allegati I.7 e II.14, viene inoltre richiamata anche la relazione specialistica sulla modellazione informativa.

12) Da ultimo viene modificato il comma 12, al fine di aggiornarlo dal punto di vista lessicale.

## 5. Le mancate modifiche

Non rimane che rilevare quello che il Correttivo non ha affrontato in tema di progettazione. Lo hanno evidenziato, in particolare, l'ANAC e l'OICE, in sede di audizione.

### 5.1. I requisiti professionali dei progettisti interni all'amministrazione

L'Autorità ha rimarcato come il d.lgs. 36/2023, anche a seguito del decreto correttivo, non contenga disposizioni in ordine ai requisiti professionali dei progettisti interni all'amministrazione. Nel Codice, infatti, non è stata riproposta una disciplina analoga a quella contenuta nell'art. 24, commi 3 e 5, del d.lgs. 50/2016, il quale stabiliva l'obbligo, per i progettisti interni, di

essere in possesso di abilitazione professionale, mentre per quelli esterni prevedeva, oltre a tale abilitazione, anche l'iscrizione negli appositi Albi professionali. In assenza di indicazioni normative su tale aspetto, la stessa ANAC ha avuto occasione di affermare<sup>14</sup> come, anche nel nuovo impianto normativo, possa invero ritenersi confermata:

- l'insussistenza di un obbligo di iscrizione nel predetto Albo per i progettisti interni all'amministrazione, fermo restando, in ogni caso, il possesso di idonea competenza in materia in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione;
- la necessità dell'abilitazione all'esercizio della professione, quest'ultima funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità, secondo le previsioni dell'ordinamento professionale.

Tenuto conto del rilievo che la questione riveste per tutte le amministrazioni pubbliche che intendano affidare ai propri uffici interni le attività progettuali di opere pubbliche, per l'ANAC sarebbe stato necessario, in sede di correzione al Codice, ripristinare le previsioni del previgente d.lgs. 50/2016 volte a chiarire l'aspetto sopra indicato.

Al contempo, l'ANAC ha affrontato anche la questione relativa all'assenza, nell'attuale Codice, di indicazioni chiare in merito all'obbligo di copertura assicurativa per i progettisti interni, così come era invece disposto dall'art. 24, comma 4, del previgente d.lgs. 50/2016. Anche in tal caso, l'Autorità, sulla base delle previsioni dell'art. 2, comma 4 e dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, è pervenuta, in via interpretativa, alla conferma dell'obbligatorietà della stipula delle predette polizze per i progettisti interni, con spese a carico delle risorse indicate dall'art. 45 del Codice<sup>15</sup>. Pertanto, anche con riguardo a detto profilo, l'ANAC ha suggerito al legislatore di prevedere in maniera espressa tale obbligo.

Dunque, in sede di audizione, l'Autorità ha proposto, senza tuttavia trovare riscontro, un possibile intervento emendativo all'art. 41, prevedendo l'aggiunta, dopo il comma 15, di un ulteriore comma.

Proposta dell'ANAC
Art. 41 d.lgs. 36/2023
<i>(Livelli e contenuti della progettazione)</i>
<b>15-bis. I progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, o di altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici di cui le singole stazioni appaltanti si avvalgano, sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.</b>

## 5.2. Congruità del tempo di progettazione

L'OICE ha invece proposto di intervenire sul comma 5 dell'art. 41 del Codice<sup>16</sup>, osservando come, non potendo fornire indicazioni specifiche sui tempi per la redazione dei progetti (tema che incide fortemente anche sul livello qualitativo delle prestazioni eseguite), sarebbe opportuno inserire una norma di principio tesa a correlare la definizione dei tempi dello svolgimento dei livelli progettuali alla natura degli interventi oggetto dell'attività. In tal modo, eventuali richieste sproporzionate da parte della stazione appaltante, relative a tempi molto ridotti, potrebbero risultare censurabili dagli operatori economici sotto il profilo della violazione di tale principio, oltre che di quelli già previsti dal Codice, quali quello della fiducia e dell'equilibrio contrattuale.

(14) V. Parere di funzione consultiva n. 64/2023.

(15) V. ancora Parere sopra citato.

(16) Ai sensi del quale "[l]a stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso".

<b>Proposta dell'OICE</b>
<i>Art. 41 d.lgs. 36/2023</i>
<i>(Livelli e contenuti della progettazione)</i>
[...] 5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. <b>Il tempo fissato per la redazione della progettazione deve essere tale da assicurare un livello qualitativo adeguato alla tipologia della prestazione richiesta e alla natura dell'intervento cui essa si riferisce.</b> [...]